

b) per le postazioni fisse: nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza.

1.4.4 In caso di locazione o noleggio, ove previsto dalle disposizioni contrattuali, gli organi di polizia stradale possono utilizzare un dispositivo con analoghe caratteristiche in sostituzione di quello locato o noleggiato, per periodi di tempo limitati alle operazioni di manutenzione, al solo fine di non interrompere il servizio di controllo della velocità.

1.4.5 Il corrispettivo da corrispondere all'aggiudicatario del servizio di locazione o noleggio, e dei relativi servizi correlati alla manutenzione, deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 142, comma 12-ter, e 208, del Nuovo codice della strada, ed esprimersi attraverso un canone fisso rapportabile al costo delle apparecchiature o al tempo di utilizzo delle stesse, sia esso giornaliero o mensile. In nessun caso il canone di locazione o noleggio può essere rapportato alla quantità o qualità delle sanzioni eventualmente accertate o riscosse.

1.4.6 Le spese di accertamento, gravanti sul trasgressore o sull'obbligato in solido per la violazione, ai sensi dell'art. 201, comma 4, del Nuovo codice della strada, devono avere un costo documentabile ed analitico. Tra esse possono essere ricomprese solo le spese sostenute per l'individuazione del trasgressore ovvero quelle di notifica del verbale di contestazione al medesimo. Non possono rientrarvi quelle sostenute per l'impiego delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento della violazione nonché i costi connessi alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivi alla notificazione dei verbali di contestazione, quali, a titolo esemplificativo, l'assistenza legale o il recupero del credito.

1.5 Aspetti connessi alla protezione dei dati personali

1.5.1 I dispositivi o i sistemi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e, a richiesta dell'interessato, la visione successiva delle immagini relative alla violazione medesima, devono essere impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

1.5.2 Allo scopo di tutelare adeguatamente il diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, eventualmente individuato ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, conformemente agli articoli 5, paragrafo 1, lettera f), 24, 25 e 32 del regolamento (UE) 2016/679. Nel rispetto del principio di protezione dei dati di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, i soggetti di cui al primo periodo trattano i dati personali con le seguenti modalità:

a) nel rispetto del principio di «minimizzazione dei dati» di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, i dispositivi e sistemi, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, devono memorizzare le immagini solo in caso di infrazione;

b) nel rispetto del principio di «limitazione della finalità» di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali;

c) nel rispetto del principio di «limitazione della conservazione» di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, le immagini devono essere conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso, in conformità a quanto previsto dal titolo VI del Nuovo codice della strada;

d) nel rispetto del principio di «integrità e riservatezza» di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, nella conservazione delle risultanze fotografiche o video devono essere adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.

1.5.3 Ai fini della notifica del verbale di contestazione, per garantire le esigenze di riservatezza, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al medesimo verbale.

1.5.4 Allo scopo di consentire all'intestatario del veicolo che, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, abbia legittimo interesse di conoscere l'effettivo autore della violazione e di ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso

ai dati personali trattati. Al momento dell'accesso, dovranno essere, in ogni caso, opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili tutti i soggetti e le targhe di eventuali altri veicoli ripresi nei fotogrammi. È garantito, altresì, adottando i medesimi accorgimenti, il diritto di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 12 e 15 del regolamento (UE) 2016/679, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

1.5.5 Allo scopo di tutelare le esigenze di riservatezza indicate nei punti precedenti, e in conformità al principio di «minimizzazione dei dati» di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo quando l'apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo. È consentito l'impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo e sono provvisti di una funzione che oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.

24A02643

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 16 maggio 2024.


Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto l'art. 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in cui si prevede che il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, il comma 1, dell'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui



agli articoli 35 (ora 137) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2 e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 35 (ora 137). A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione...»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che hanno «una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale», e, inoltre, statuisce che «il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato» e che «il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento al solo dato associativo, ottenuto dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2021, considerato che per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non hanno luogo elezioni delle rappresentanze unitarie del personale;

Ritenuto per quanto sopra rappresentato, che le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle trattative riguardanti il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2022 recante «Individuazione delle delegazioni sindacali che partecipano ai procedimenti negoziali per la definizione degli accordi per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2022);

Vista la sentenza n. 1932/2024 (pubblicata il 20 marzo 2024) con la quale il Tribunale ordinario di Roma - Prima sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalle organizzazioni sindacali U.S.B. P.I. e U.S.B. Vigili del fuoco per il mancato riconoscimento della rappresentatività sindacale dell'organizzazione sindacale USB Vigili del fuoco per il triennio 2022-2024,

ha accertato e dichiarato l'erroneità del calcolo della rappresentatività sindacale, operato dalle amministrazioni resistenti, per contrarietà agli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e, per l'effetto, ha disapplicato ogni atto conseguente a tale errato calcolo, compreso il citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2022, ed ha ordinato al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di procedere alla correzione del calcolo del dato associativo conformemente ai predetti articoli 41 decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e 46 decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;

Considerato che occorre procedere alla valutazione della rappresentatività sulla base dei criteri individuati dalla predetta sentenza n. 1932/2024;

Vista la nota prot. 9945 del 24 aprile 2024, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha comunicato di aver proceduto, in attuazione di quanto statuito dalla citata sentenza n. 1932/2024 del Tribunale ordinario di Roma - Prima sezione lavoro, alla ripetizione del calcolo per l'accertamento della rappresentatività sindacale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2022-2024, e ha trasmesso le schede aggiornate contenenti gli esiti del ricalcolo effettuato;

Ritenuto di dover procedere, in attuazione della citata sentenza n. 1932/2024 del Tribunale di Roma, ad una nuova individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base dei nuovi dati associativi ricalcolati dal Ministero dell'interno, che applicano i criteri definiti con la citata sentenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente

In attuazione di quanto statuito dalla sentenza n. 1932/2024 del Tribunale ordinario di Roma - Prima sezione lavoro, la delegazione sindacale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo sindacale, per il triennio 2022 - 2024, riguardante il



personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, in quanto in possesso del requisito di rappresentatività del cinque per cento espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato:

CO.NA.PO.;
FNS CISL;
UIL PA VV.F.;
FP CGIL VV.F.;
CONFSAL VV.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2024

Il Ministro: ZANGRILLO

24A02789

DECRETO 22 maggio 2024.

Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente del Corpo della polizia penitenziaria che partecipano alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2024-2026.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 1, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, che prevede l'istituzione di un'area negoziale, limitatamente agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori di cui al comma 2 dello stesso articolo, per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

Visto l'art. 46, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, a norma del quale l'accordo sindacale per le materie oggetto di procedure negoziali «...è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale,

anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale e che, inoltre, statuisce che il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato e che il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Visto che il personale in esame non dispone di forme di rappresentanza elettiva e che, pertanto, ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale si deve fare riferimento al solo dato associativo e, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Viste le note prot. n. 0148802.U del 5 aprile 2024 e n. 0152954.U del 9 aprile 2024, con le quali il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2023, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale dirigente del Corpo della polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

